



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/16 DEL 25.1.2007

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 15/2002, relativa al progetto "Autorizzazione attività di cava di sabbie e argille per inerti e per uso industriale, denominata "Pintixedda" nel comune di Gonnese". Proponente: Ditta CO.PRI.E.D. di Locci Italo e Pramaor C.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

- ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999, n. 1 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale", e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 15/2002, il Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) ha concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento in oggetto, ascrivibile alle categorie di opere di cui all'allegato A, lettera q), del D.P.R. 12 aprile 1996 "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha";
- l'istruttoria è stata condotta inizialmente dal SIVIA, e in seguito dal Servizio SAVI, supportato dalla Task-Force, integrata da un gruppo di lavoro a tempo pieno composto da dipendenti della Progemisa S.p.A., specificamente istituita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 38/32 del 2 agosto 2005;
- il progetto in esame, concernente una cava già in attività, è sottoposto alla procedura di VIA in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1;
- il relativo procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione presso gli Uffici interessati e con la pubblicazione del previsto comunicato in un quotidiano a diffusione nazionale e in uno a diffusione regionale.

Alle conferenze istruttorie convocate dal SAVI in data 22.5.2006 e in data 26.6.2006, hanno partecipato i rappresentanti della Società proponente, progettisti e referenti dello SIA, il Sindaco del Comune di Gonnese, il Servizio della Tutela del Paesaggio di Cagliari, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, alcuni componenti della Task-Force-Progemisa, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA, il Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione



Rifiuti e Bonifiche. Durante le Conferenze il Sindaco del Comune di Gonnese ha espresso il proprio parere negativo alla prosecuzione dell'attività di coltivazione in quanto la materia prima (sabbia e argilla) sarebbe ormai esaurita e la prosecuzione contrasterebbe con i progetti di valorizzazione turistica promossi dall'Amministrazione comunale. Inoltre, ha ribadito che il ripristino ambientale delle aree, in conformità alla normativa in materia, deve essere a totale carico della società proponente che, a tale scopo, ha stipulato una polizza fidejussoria in favore della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Servizio Conservazione della natura e degli habitat, con nota n. 25513 dell'1.8.2006, evidenziato che l'attività ricade nel SIC "Costa di Nebida", ha comunicato che <<La presenza di cave di sabbia ancora attive unitamente alla minaccia di insediamenti turistici, paventati da sempre e attualmente di modeste dimensioni, costituiscono i reali pericoli di pressione antropica per il sito...l'azione di ripristino dovrà innanzitutto riproporre rigorosamente, in qualità e numero, gli habitat suddetti, in quelle aree vocate ad ospitarli. Successivamente, vista la seria minaccia, già evidenziata, costituita dalla presenza di cave nel sito, si richiede l'immediata cessazione delle attività medesime>>.

Il Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche, con nota n. 42699 del 15.12.2006 ha comunicato che l'area di intervento <<... ricade all'interno del Sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese così come individuato dal D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 498, perimetrato con D.M. Ambiente del 12 marzo 2003. Pertanto, prima di avviare qualunque tipo di attività occorre espletare le procedure di bonifica dei siti contaminati previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006>>.

L'Assessore riferisce che il progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale concerne la coltivazione di una cava per la produzione di sabbie e argille ad uso industriale, la cui attività estrattiva è iniziata negli anni '60; la superficie complessiva della cava è di 27 ha, di cui 19 già coltivati. La coltivazione avviene per "fronte retrocedente" attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e impiego di esplosivo. Non è prevista la creazione di gradoni, in quanto l'asportazione avviene per fasi successive seguendo l'andamento degli strati che sono inclinati come i versanti attigui. La produzione media è di 40.000 m³/anno di materiale. È prevista la prosecuzione dell'attività estrattiva sino al 2019 e interventi di recupero ambientale contestuali alla coltivazione.

L'Assessore fa presente che il Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, previa ricognizione degli atti e richiesta di integrazioni documentali, tenuto conto dell'istruttoria tecnica della Task-Force-Progemisa, visto il parere negativo espresso dall'Amministrazione comunale di Gonnese, il parere del Servizio Conservazione della natura e degli habitat, nonché quello reso dal Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche; considerata la sensibilità dell'area, che risulterebbe fortemente e ulteriormente compromessa laddove l'attività



dovesse proseguire secondo le previsioni progettuali, ha espresso il parere di compatibilità ambientale negativo alla prosecuzione dell'attività di coltivazione, stabilendo che i lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione relativa al giudizio di compatibilità ambientale, ferma restando la necessità che siano immediatamente attivate, in conformità a quanto prescritto dal Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche, le procedure di caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente, e, eventualmente, poste in essere le azioni di bonifica che si dovessero rendere necessarie.

I lavori di recupero ambientale dell'area dovranno garantire che:

1. le attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale dovranno essere estese a tutte le aree di pertinenza e dovranno essere condotte comunque a conclusione delle eventuali attività di bonifica;
2. sia evitata ogni forma di pascolamento nell'area e siano garantite le cure colturali con contestuale risarcimento delle fallanze;
3. considerata la presenza di diversi habitat riferibili all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, di seguito elencati, l'azione di recupero ambientale dovrà riproporre rigorosamente, in qualità e numero, gli habitat suddetti, nelle aree vocate ad ospitarli:
 - 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*;
 - 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*;
 - 2250 *Dune costiere con *Juniperus spp*;
 - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*;
 - 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*;
 - 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*.
4. al fine di evitare fenomeni franosi e contrastare l'erosione dovuta al ruscellamento delle acque piovane, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta delle acque zenitali; dovranno essere realizzate canalette di guardia circondariali, posizionate lungo il perimetro dell'area di scavo e a monte di essa.

La Società, in ogni caso, nel periodo di tempo concesso per l'ultimazione dei lavori dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:



1. dovranno essere poste in essere le attività finalizzate all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie (piazze, strade, etc.);
2. per contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, si dovrà procedere all'innaffiamento dei piazzali e di tutte le aree potenzialmente polverose, con particolare riguardo alle giornate ventose e durante le stagioni secche. In particolare si dovrà procedere:
 - a) alla bagnatura dei percorsi e delle aree funzionali prima delle operazioni di movimentazione dei mezzi e dei tratti non asfaltati delle strade vicinali prima del passaggio dei mezzi di trasporto;
 - b) alla pulizia dei mezzi di trasporto prima di accedere nelle strade pubbliche.

Sulle prescrizioni di cui sopra dovranno vigilare, per quanto di rispettiva competenza, il Servizio Conservazione della natura e degli habitat e il Corpo Forestale dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria e l'ARPAS.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere il giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'ampliamento dell'attività estrattiva in questione per le motivazioni esposte in premessa;
- di stabilire che i lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione e dovranno garantire il recupero ambientale come descritto nella parte espositiva.

Il competente Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru